



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4097/06 Reg. Sent.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di
Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

N.1110 Reg. Gen.

ANNO 2005

S E N T E N Z A

sul ricorso **n.1110/2005**, Sezione II, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avv.to Massimiliano
Mangano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Palermo, via N. Morello n.40,

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
domiciliataria ex lege,

E NEI CONFRONTI

, non costituitisi in giudizio,

per l'annullamento (previa sospensione)

-della graduatoria definitiva per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di I e II grado relativa alla diocesi di Palermo;

-del decreto del 5 aprile 2005 del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di approvazione degli stessi;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Designato relatore il Consigliere Cosimo Di Paola ;

Uditi alla pubblica udienza dell'01/12/06 i difensori delle parti,
come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.1. Con ricorso notificato il 19/04/05 e depositato il 13/05/05 il
 _____, impugnava il provvedimento di
 esclusione dal concorso e gli altri atti, in epigrafe indicati, e ne
 chiedeva l'annullamento, previa sospensione, vinte le spese, per

il seguente motivo di censura :

-Violazione e falsa applicazione del D.D.G. 02/02/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 1° comma, L. n.186/03 e degli artt. 4, 51 e 52 Cost.

Il ricorrente vanterebbe una continuità delle nomine da parte dell'ordinario diocesano nonché lo svolgimento del servizio di insegnamento per gli anni scolastici 1999-00, 2001-02 e 2002-03, mentre riguardo all'a.s. 2000-01, egli, pur avendo ottenuto la conferma della nomina dell'a.s. 1999/2000, non avrebbe potuto ottenere l'incarico annuale, che decorre da settembre, in quanto si trovava a prestare servizio civile fino al 26/01/01.

1.2. Alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2005 l'esame della domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione dal concorso impugnata veniva rinviata, su accordo delle parti, in sede di trattazione nel merito del ricorso e non più riproposta.

1.3. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per l'Amministrazione intimata, con memoria depositata il 09/11/06, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

1.4. Con memoria depositata il 20/11/2006 il procuratore del ricorrente replicava alle deduzioni avversarie, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

1.5. Alla pubblica udienza dell'01/12/06 il ricorso veniva posto in decisione su conforme richiesta delle parti.

2.1. Il ricorso è infondato.

Il provvedimento dirigenziale impugnato ha disposto l'esclusione del ricorrente dal concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica, indetto con D.D.G.02/02/2004, *“ per mancanza dei requisiti di ammissione in quanto, nel periodo compreso tra l'a.s. 1993/94 e l'a.s. 2002/03, non ha prestato continuativamente servizio d'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali e paritarie. Il servizio relativo all'anno scolastico 2000/2001, è stato svolto in costanza di nomina giuridica fino al 26/01/2001, data di congedo dal servizio civile, ma senza il prosieguo di effettivo servizio d'insegnamento. “*

Nella parte conclusiva delle premesse del medesimo atto si precisa al riguardo che il ha prestato servizio civile nella C.R.I., in costanza di nomina, dal 27/03/2000 al 26/01/01 e che, *“ conseguentemente, il periodo relativo a quest'ultimo anno, non può considerarsi anno scolastico intero per mancato prosieguo di effettivo servizio di insegnamento. “*

Con l'unico motivo di censura , si deduce, in sostanza, che il ricorrente sarebbe in possesso del prescritto requisito di quattro anni di servizio continuativo, nel periodo preso a riferimento (dall'a.s. 1993/04 all'a.s. 2002/03) avendo egli prestato servizio di insegnamento di religione negli anni scolastici 1999/00,

2001/02 e 2002/03, mentre riguardo all'a.s. 2000-01, pur avendo ottenuto la conferma della nomina del precedente anno, non avrebbe potuto ottenere l'incarico annuale, che decorre da settembre, in quanto si trovava a prestare servizio civile fino al 26/01/01.

La censura di violazione e falsa applicazione di legge, come sopra caladata, non può condividersi.

L'art.2, comma 1 del bando di concorso in questione prevede che l'ammissione al concorso è riservata “ *agli insegnanti...che abbiano prestato continuativamente servizio di insegnamento della religione cattolica, per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie, dall'a.s. 1993/94, all'a.s. 2002/03, con il possesso dei prescritti titoli* “. Il tenore letterale della disposizione è del tutto chiaro in ordine al requisito del servizio richiesto : occorre lo svolgimento continuativo del servizio di religione cattolica, per almeno quattro anni, nel periodo di tempo preso a riferimento.

Detto requisito manca in capo al ricorrente, poichè nell'anno scolastico 2000/2001 egli – come ammette in ricorso (pag. 7) – “ non ha potuto ottenere l'incarico annuale, che decorre da settembre, in quanto si trovava a prestare servizio civile fino al 26 gennaio 2001 “.

Né può condividersi la prospettazione del ricorrente, secondo cui sommandosi il servizio civile effettuato per 148 giorni, all'incarico svolto nel marzo 2001, per 31 giorni, si perverrebbe

ad un totale di 179, “ uno in meno rispetto alla soglia richiesta “, in quanto anche a prescindere dalla permanente incompletezza (sia pure per un solo giorno) dell’anno intero richiesto, il bando richiede lo svolgimento di servizio effettivo e non prevede l’equiparazione ad esso del servizio civile.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

Si ravvisano nondimeno giusti motivi, in relazione pure alla natura della controversia, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe.-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente ;

Cosimo Di Paola , Consigliere estensore;

Gianmario Palliggiano, Referendario

Depositato in Segreteria il 20.12.2006

Il Direttore
Maria Rosa Leanza